

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- \* **Regolamento (CEE) n. 3527/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci . . . .** 1
  - \* **Regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico . . . . .** 2
  - \* **Regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi . . . . .** 5
  - \* **Regolamento (CEE) n. 3530/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 3220/84 che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino . . . . .** 8
  - Regolamento (CEE) n. 3531/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 9
  - Regolamento (CEE) n. 3532/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 11
  - Regolamento (CEE) n. 3533/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva . . . . . 13
  - \* **Regolamento (CEE) n. 3534/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, relativo ad una deroga ai regolamenti (CEE) n. 1871/86, (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 2096/86 per quanto concerne l'esenzione dal prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali . . . . .** 16
  - \* **Regolamento (CEE) n. 3535/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 765/86 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per le esportazioni verso determinate destinazioni . . . . .** 17

<p><b>* Regolamento (CEE) n. 3536/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che abroga il regolamento (CEE) n. 2463/86 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1985 detenute dagli organismi ammassatori greci .....</b></p>	19
<p>Regolamento (CEE) n. 3537/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento .....</p>	20
<p><b>* Regolamento (CEE) n. 3538/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3495/86 del Consiglio nel settore delle carni bovine</b></p>	21
<p>Regolamento (CEE) n. 3539/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate .....</p>	26
<p>Regolamento (CEE) n. 3540/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 3 al 9 novembre 1986</p>	27
<p>Regolamento (CEE) n. 3541/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....</p>	29
<p>Regolamento (CEE) n. 3542/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....</p>	33
<p>Regolamento (CEE) n. 3543/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto .....</p>	35
<p>Regolamento (CEE) n. 3544/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso .....</p>	37

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

86/560/CEE :

<p><b>* Tredicesima Direttiva del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità .....</b></p>	40
---	----

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3527/86 DEL CONSIGLIO**

del 17 novembre 1986

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1832/85 <sup>(4)</sup>, si riferiscono al prezzo medio del mercato mondiale; che nel regolamento (CEE) n. 1431/82 il termine « medio » è stato soppresso in questa espres-

sione, per evitare difficoltà d'interpretazione; che è pertanto opportuno procedere ad un adeguamento del testo del regolamento (CEE) n. 2036/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento (CEE) n. 2036/82 il termine « medio » è soppresso all'articolo 1, nel paragrafo 1, nel paragrafo 2, secondo comma, nel paragrafo 3 e nel paragrafo 4, primo comma, nonché all'articolo 2, nel paragrafo 5, primo comma.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. JOPLING

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3528/86 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1986

## relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la foresta svolge una funzione essenziale nel mantenimento degli equilibri fondamentali, in particolare per quanto riguarda i terreni, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora; che essa contribuisce pertanto a sviluppare l'agricoltura le cui condizioni di produzione ed in taluni casi persino l'esistenza sono largamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti;

considerando che l'inquinamento atmosferico, con i suoi effetti nocivi diretti ed indiretti sui vegetali e sul suolo delle foreste contribuisce al deperimento e anche alla morte degli alberi della foresta e che i danni subiti dalle foreste conoscono un'estensione preoccupante nella Comunità;

considerando che la protezione della foresta contro tali danni riveste pertanto un'importanza ed un'urgenza particolare nella Comunità e che la Comunità deve contribuire al miglioramento di tale protezione;

considerando che l'azione della Comunità in materia deve avere come primo obiettivo l'elaborazione di un inventario periodico uniforme dei danni subiti dalle foreste, in base ad un'adeguata rete di osservazione;

considerando che, in particolare in base ai dati così raccolti, devono essere elaborati scientificamente bilanci periodici sullo stato sanitario delle foreste rispetto all'inquinamento atmosferico per determinare l'entità dei danni e seguirne l'evoluzione nelle varie regioni della Comunità;

considerando che si dovrebbero migliorare i metodi di osservazione e di misura dei danni causati alle foreste, nonché le cognizioni in merito all'inquinamento atmosferico nella foresta ed ai suoi effetti su di essa: che dovrebbero essere messi a punto metodi di mantenimento e di

restaurazione delle foreste danneggiate; che a tale scopo la Comunità deve incoraggiare la realizzazione di esperienze sul terreno, di progetti pilota e di dimostrazioni;

considerando che la Commissione deve garantire la realizzazione del coordinamento e della supervisione dell'azione comunitaria e che a tale fine deve potersi rivolgere ad istituti ed a consiglieri scientifici;

considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni progettate, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che prima che scada un periodo di cinque anni le disposizioni adottate devono essere riesaminate in particolare in funzione dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione dei danni osservati;

considerando che la Comunità deve contribuire al finanziamento dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico;

considerando che, dato soprattutto il carattere innovatore di alcune misure previste, è opportuno procedere ad un esame degli aspetti finanziari del presente regolamento dopo un periodo di due anni, onde consentire gli adeguamenti di bilancio eventualmente necessari;

considerando che il trattato non ha previsto tutti i poteri richiesti a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È istituita un'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, in seguito denominato « azione », per potenziare la protezione delle foreste nella Comunità e contribuire così in particolare alla salvaguardia del potenziale di produttività dell'agricoltura.

*Articolo 2*

1. L'azione è intesa ad aiutare gli Stati membri:
  - a redigere, in base ad una metodologia comune, un inventario periodico dei danni cagionati alle foreste soprattutto dall'inquinamento atmosferico;
  - a creare o completare, in modo coordinato ed armonico, la rete di posti d'osservazione necessaria per redigere tale inventario.

<sup>(1)</sup> GU n. C 187 del 13. 7. 1983, pag. 9.<sup>(2)</sup> GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 87.<sup>(3)</sup> GU n. C 358 del 31. 12. 1983, pag. 50.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti dalla rete dei posti di osservazione.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla raccolta, alla natura e alla comparabilità dei dati dell'inventario, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 7.

#### Articolo 3

1. Ogni Stato membro elabora periodicamente secondo un metodo scientifico uniforme, in particolare sulla base dei dati dell'inventario di cui all'articolo 2, un bilancio sullo stato sanitario delle foreste rispetto all'inquinamento atmosferico e lo trasmette alla Commissione.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 7.

#### Articolo 4

1. L'azione è intesa ad incentivare la realizzazione :

— di esperimenti sul terreno per migliorare le conoscenze sull'inquinamento atmosferico della foresta e sui suoi effetti sulla foresta e per mettere a punto metodi di mantenimento e di restaurazione delle foreste colpite ;

— di progetti pilota dimostrativi intesi a contribuire al miglioramento dei metodi di osservazione e di misurazione dei danni cagionati alle foreste.

2. Anteriormente al 1° novembre di ogni anno, gli Stati membri sottopongono alla Commissione per l'anno successivo le esperienze ed i progetti da effettuare in applicazione del presente regolamento. Il primo anno gli Stati membri sottopongono alla Commissione le esperienze ed i progetti entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli Stati membri indicano alla Commissione :

- a) le zone geografiche interessate,
- b) la descrizione della situazione esistente e degli obiettivi da raggiungere,
- c) una valutazione preventiva dei costi, corredata eventualmente da un'indicazione della periodicità delle spese previste.

4. Le modalità ed i criteri di applicazione del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7.

#### Articolo 5

La Commissione provvede all'attuazione del coordinamento e alla supervisione dell'azione. Essa può, in particolare, far ricorso ad istituti di ricerca ed a consulenti scientifici.

#### Articolo 6

1. È istituito un comitato per la protezione della foresta, qui di seguito denominato « comitato ».

2. Il comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato da due funzionari al massimo.

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

#### Articolo 7

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente paragrafo, il comitato viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 54 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

#### Articolo 8

Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo il comitato agisce in qualità di comitato consultivo.

#### Articolo 9

1. Il comitato viene consultato in virtù 8 : 8

- sui bilanci periodici di cui all'articolo 3 ;
- sulle esperienze e sui progetti di cui all'articolo 4, anteriormente a qualsiasi decisione della Commissione in merito al loro finanziamento ;
- sull'evoluzione delle attività di coordinamento e di supervisione dell'azione di cui all'articolo 5.

2. Il comitato può prendere in esame, in virtù dell'articolo 8, ogni altro problema riguardante il campo di applicazione del presente regolamento sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di questo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

#### Articolo 10

Il presidente convoca le riunioni del comitato.

Il segretariato del comitato è assicurato dalla Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

*Articolo 11*

1. L'azione è prevista per una durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1987.
2. La Comunità partecipa all'azione nei limiti degli stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio delle Comunità europee e secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il costo previsionale dell'azione a carico della Comunità per la durata prevista ammonta a 10 milioni di ECU.
3. Prima del 1° luglio 1989 e in base alle relazioni 1987 e 1988 di cui all'articolo 15 il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame degli aspetti finanziari del presente regolamento.
4. Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame del presente regolamento.

*Articolo 12*

La partecipazione finanziaria delle Comunità alle misure che l'azione comporta, è la seguente :

- 1) Inventario periodico e rete dei posti d'osservazione (articolo 2):  
massimo 30 % delle spese approvate dalla Commissione.
- 2) Esperienze, progetti pilota e dimostrazioni (articolo 4):  
massimo 30 % delle spese approvate dalla Commissione.

*Articolo 13*

Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi autorizzati ad eseguire le misure prese a norma del presente regolamento, nonché i servizi ed organismi ai quali i

servizi della Commissione rimborseranno gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità.

*Articolo 14*

Gli Stati membri prendono, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per :

- accertarsi dell'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni finanziate dalla Comunità,
- prevenire le irregolarità,
- recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie ed adottano le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utili nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, ivi comprese le verifiche sul posto. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure all'uopo adottate.

*Articolo 15*

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività del settore disciplinato dal presente regolamento.

*Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. JOPLING

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3529/86 DEL CONSIGLIO**  
**del 17 novembre 1986**  
**relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la foresta svolge una funzione essenziale nel mantenimento degli equilibri fondamentali, in particolare per quanto riguarda i terreni, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora; che essa contribuisce pertanto a proteggere e sviluppare l'agricoltura le cui condizioni di produzione ed in taluni casi persino l'esistenza sono largamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti;

considerando che la foresta della Comunità è gravemente danneggiata dagli incendi e che questa aggressione contro la foresta registra un inquietante sviluppo;

considerando che la protezione della foresta della Comunità contro gli incendi riveste pertanto un'importanza ed un'urgenza particolare e che la Comunità deve contribuire al miglioramento di questa protezione;

considerando che è necessario incoraggiare gli Stati membri a rafforzare le misure di prevenzione contro gli incendi delle foreste per diminuire in numero e in importanza i focolai d'incendio;

considerando che l'incoraggiamento alla messa a punto di tecniche, materiali, prodotti necessari alla prevenzione consentono agli Stati membri di ridurre il numero e l'importanza degli incendi nelle foreste;

considerando che l'attuazione delle misure di prevenzione contro gli incendi delle foreste è più efficace se corredata di misure complementari d'incoraggiamento per l'armonizzazione delle tecniche e dei materiali, compreso il coordinamento delle ricerche necessarie;

considerando che per agevolare l'applicazione delle disposizioni progettate è necessario prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, prima che scada un periodo di cinque anni, le disposizioni adottate devono essere riesaminate in

particolare in funzione dell'esperienza acquisita e dei risultati ottenuti;

considerando che la Comunità deve contribuire al finanziamento dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi;

considerando che, dato soprattutto il carattere innovatore di alcune misure previste, è opportuno procedere ad un esame degli aspetti finanziari del presente regolamento dopo un periodo di due anni, onde consentire gli adeguamenti di bilancio eventualmente necessari;

considerando che il trattato non ha previsto tutti i poteri richiesti a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È istituita un'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi forestali, in seguito denominata « azione », per potenziare la protezione delle foreste nella Comunità e contribuire così in particolare alla salvaguardia del potenziale di produttività dell'agricoltura.

*Articolo 2*

1. L'azione prevede le misure seguenti di prevenzione:

- a) incoraggiamento di operazioni silvicolture atte a ridurre i rischi d'incendio delle foreste;
- b) incentivazione dell'acquisto di attrezzature di decespugliamento, qualora ciò risulti indispensabile;
- c) creazione di strade forestali, di fasce tagliafuoco e di punti d'acqua;
- d) installazione di strutture di sorveglianza fisse o mobili;
- e) organizzazione di campagne d'informazione;
- f) aiuti all'allestimento di « centri » a carattere interdisciplinare di raccolta dei dati e aiuti per la realizzazione di studi analitici dei dati raccolti.

Queste misure sono completate dalle misure seguenti:

- incoraggiamento alla formazione di personale altamente specializzato,
- incoraggiamento all'armonizzazione delle tecniche e dei materiali,
- coordinamento delle ricerche necessarie alla realizzazione delle misure di cui al primo e secondo trattino.

<sup>(1)</sup> GU n. C 187 del 13. 7. 1983, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 87.

<sup>(3)</sup> GU n. C 358 del 31. 12. 1983, pag. 50.

2. Le modalità ed i criteri di applicazione del paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico<sup>(1)</sup>.

### Articolo 3

1. Anteriormente al 1° novembre di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione per l'anno successivo i loro programmi o progetti intesi ad accrescere la protezione della foresta contro gli incendi. Per il primo anno, gli Stati membri presentano alla Commissione questi programmi o progetti entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

I programmi o progetti contengono i dati seguenti:

- a) le aree geografiche in causa,
- b) la descrizione della situazione esistente,
- c) la descrizione degli obiettivi da conseguire e le priorità,
- d) una valutazione preventiva dei costi e dei mezzi finanziari indispensabili, eventualmente con precisazione del ritmo delle spese previste,
- e) una valutazione degli effetti benefici del programma o del progetto sullo stato generale delle foreste in questione.

2. Le modalità ed i criteri di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3528/86.

### Articolo 4

1. Il comitato per la protezione della foresta, creato in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3528/86, è consultato conformemente all'articolo 8 del regolamento precitato in merito:

- all'insieme delle misure che gli Stati membri si propongono di prendere in applicazione del presente regolamento,
- ai programmi o progetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento anteriormente a qualsiasi decisione della Commissione a proposito dei suddetti programmi o progetti, in particolare la concessione del contributi finanziario della Comunità.

2. Il comitato può esaminare in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3528/86 qualsiasi altro problema relativo al campo di applicazione del presente regolamento, sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di questo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

### Articolo 5

1. L'azione comunitaria è prevista per una durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1987.

2. La Comunità partecipa a questa azione nei limiti degli stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio

delle Comunità europee e secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il costo previsionale dell'azione a carico della Comunità — per la durata prevista — ammonta a 20 milioni di ECU.

3. Anteriormente al 1° luglio 1989 e in base alle relazioni 1987 e 1988 di cui all'articolo 9, il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame degli aspetti finanziari del presente regolamento.

4. Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame del presente regolamento.

### Articolo 6

La partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione delle misure previste dall'azione di cui all'articolo 1, è stabilita come segue:

misure di prevenzione e misure complementari di cui all'articolo 2:

massimo 30 % delle spese approvate dalla Commissione.

### Articolo 7

Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi autorizzati a mettere in atto le misure prese in applicazione del presente regolamento nonché i servizi ed organismi a cui i servizi della Commissione rimborseranno gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità.

### Articolo 8

Gli Stati membri prendono, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

- accertarsi dell'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni finanziate dalla Comunità,
- prevenire le irregolarità,
- recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e prendono le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utili nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, ivi comprese le verifiche sul posto. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure all'uopo prese.

### Articolo 9

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività nel settore disciplinato dal presente regolamento.

### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. JOPLING

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3530/86 DEL CONSIGLIO**

del 17 novembre 1986

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3220/84 che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3220/84<sup>(3)</sup> ha determinato una nuova tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, che deve sostituire, al più tardi alla fine di un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1988, quella determinata dal regolamento (CEE) n. 2760/75<sup>(4)</sup>;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3220/84 stabilisce le disposizioni in materia di marcatura e di identificazione delle carcasse di suino; che è opportuno precisare che, quando si redige un processo verbale

contenente il valore stimato di carne magra, gli Stati membri possono prevedere oltre all'identificazione, la marcatura obbligatoria o facoltativa delle carcasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3220/84 è sostituito dal testo seguente:

- « 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che non sia necessario marcare le carcasse di suini quando si redige un processo verbale contenente almeno per ciascuna carcassa:
- l'identificazione,
  - il peso a caldo e
  - il tenore stimato di carne magra. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. JOPLING

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.<sup>(3)</sup> GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1985, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3531/86 DELLA COMMISSIONE**

**del 20 novembre 1986**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 novembre 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	9,84	182,11
10.01 B II	Frumento duro	35,26	238,33 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	46,39	154,53 <sup>(3)</sup>
10.03	Orzo	16,48	174,34
10.04	Avena	79,01	143,75
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	166,59 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	16,48	118,26 <sup>(4)</sup>
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	1,50	166,30 <sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup>
10.07 D I	Triticale	<sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>
10.07 D II	Altri cereali	—	0 <sup>(8)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	27,85	269,83
11.01 B	Farine di segala	79,02	231,16
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	67,98	382,74
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	28,89	290,23

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3532/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1986

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 novembre 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	9,17
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0,44	0,44	0,44
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	105,35
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	12,84

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	16,32	16,32
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	12,20	12,20
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,78	0,78	0,78	0,78
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,59	0,59	0,59	0,59
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,68	0,68	0,68	0,68

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3533/86 DELLA COMMISSIONE**

del 20 novembre 1986

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/86<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 415/86<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(10)</sup>,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(11)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(12)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della

situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 17 e 18 novembre 1986 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfaitariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1986.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

<sup>(6)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

<sup>(9)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 3.

<sup>(10)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

<sup>(11)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

<sup>(12)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	50,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I b)	50,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I c)	50,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A II a)	59,00 <sup>(2)</sup>
15.07 A II b)	82,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 11,48 ECU/100 kg <sup>(\*)</sup> se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 12,69 ECU/100 kg <sup>(\*)</sup> se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(\*)</sup> Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	11,00
07.03 A II	11,00
15.17 B I a)	25,00
15.17 B I b)	40,00
23.04 A II	4,00

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3534/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1986

relativo ad una deroga ai regolamenti (CEE) n. 1871/86, (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 2096/86 per quanto concerne l'esenzione dal prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2572/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, che modifica il regolamento (CEE) n. 2040/86<sup>(4)</sup>, il regolamento (CEE) n. 2573/86 della Commissione<sup>(5)</sup> che modifica i regolamenti (CEE) n. 1871/86<sup>(6)</sup> e (CEE) n. 2096/86<sup>(7)</sup>, prevede che all'atto della spedizione in un altro Stato membro, i cereali esentati siano accompagnati da un documento debitamente vistato;

considerando che è necessario prevedere una deroga temporanea alla disposizione di cui sopra per tener conto delle difficoltà manifestatesi in certi Stati membri per quanto concerne l'adattamento tempestivo al nuovo regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Articolo 1*

Ove gli interessati ne facciano richiesta e in deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2040/86, dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1871/86 e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2096/86, gli Stati membri possono continuare ad accettare certificati di esenzione debitamente rilasciati dall'autorità competente di un altro Stato membro, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) I cereali si considerano esenti ai sensi di uno dei summenzionati regolamenti ed il documento che certifica la natura comunitaria dei cereali non è validamente vistato dallo Stato membro di partenza.
- b) I cereali sono stati spediti in un altro Stato membro nel periodo tra il 18 agosto 1986 e il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento incluso.
- c) Il richiedente presenta un certificato di esenzione valido rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di partenza.
- d) Il richiedente presenta la prova dell'immissione sul mercato dei cereali destinati ad un'utilizzazione interna debitamente certificata dalle autorità doganali.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 18.

<sup>(7)</sup> GU n. L 180 del 4. 7. 1986, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3535/86 DELLA COMMISSIONE**

del 20 novembre 1986

**che modifica il regolamento (CEE) n. 765/86 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per le esportazioni verso determinate destinazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 765/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/86 <sup>(4)</sup>, ha istituito un regime di vendita di burro delle scorte d'intervento destinato all'esportazione verso determinate destinazioni; che tale regolamento ha fissato al 30 novembre 1986 il termine per il prelievo e la consegna del burro tal quale o previa trasformazione;

considerando che, in conformità della decisione adottata il 31 maggio 1985 nell'ambito dell'accordo internazionale relativo al settore lattiero dal comitato del protocollo relativo alle materie grasse del latte, la deroga che consente esportazioni ad un prezzo inferiore al prezzo minimo resta applicabile sino al 31 dicembre 1986 al più tardi; che, tuttavia, la consegna del burro o del burro trasformato, che è stato oggetto di un contratto di vendita anteriormente al 31 dicembre 1986, può essere effettuata nel corso di un periodo di:

- 15 mesi per vendite sino a 150 000 t di burro,
- 18 mesi per vendite per più di 150 000 t di burro,

che è opportuno adeguare in conformità talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 765/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

« 1. Si procede, sino al 31 dicembre 1986 ed alle condizioni previste dal presente regolamento, alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo

1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed in giacenza da almeno 18 mesi il giorno del prelievo e fabbricato anteriormente al 1° aprile 1986 ».

- 2) All'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Il contratto di vendita è concluso al più tardi il 31 dicembre 1986 ».

- 3) All'articolo 9, paragrafo 4, i termini « regolamento (CEE) n. 3598/85 » sono sostituiti da « regolamento (CEE) n. 1057/86 ».

- 4) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

« L'aggiudicatario effettua il prelievo del burro attribuito entro un termine:

- di 15 mesi, se si tratta di una vendita sino a 150 000 t di burro;
- di 18 mesi, se si tratta di una vendita superiore a 150 000 t di burro,

a decorrere dalla data del contratto di vendita ».

- 5) All'articolo 11, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione di esportazione del burro di cui al presente articolo deve avvenire nello Stato membro in cui il burro è stato svincolato dall'ammasso e nei termini indicati nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma ».

- 6) All'articolo 12, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo:

« 7. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione di esportazione del burro trasformato conformemente al presente articolo deve avvenire nello Stato membro in cui il burro è stato trasformato e nei termini indicati nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma ».

- 7) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 15*

La consegna verso il paese di destinazione deve avvenire nei termini indicati nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai contratti di vendita conclusi a decorrere da tale data.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3536/86 DELLA COMMISSIONE****del 20 novembre 1986****che abroga il regolamento (CEE) n. 2463/86 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1985 detenute dagli organismi ammassatori greci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 1277/84, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 2463/86 della Commissione <sup>(4)</sup>, ha previsto disposizioni per la vendita di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1985 ai fini della loro trasformazione nella Comunità per il consumo; che per migliorare le condizioni di commercia-

lizzazione delle uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1986 occorre sospendere la vendita di quelle del raccolto 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2463/86 della Commissione è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3537/86 DELLA COMMISSIONE**

del 20 novembre 1986

**relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che gli organismi d'intervento danese, tedesco, irlandese, olandese e del Regno Unito dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa:

- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° giugno 1985;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3538/86 DELLA COMMISSIONE**

del 20 novembre 1986

**che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3495/86 del Consiglio nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3495/86 del Consiglio, del 13 novembre 1986, relativo all'apertura a titolo autonomo, per il 1986, di un contingente tariffario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 2,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3495/86 è stato aperto un contingente tariffario di carni bovine d'alta qualità; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale regime;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il contingente tariffario eccezionale di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3495/86 è ripartito come segue:

a) 2 000 t di carni refrigerate, di cui alla sottovoce 02.01 A II a) 4 bb) della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone « special boxed beef », questi tagli sono autorizzati a recare il bollo « s. c. » (special cuts) »;

b) 1 000 t di carni disossate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) 4 bb) e 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone « special boxed beef »; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo « s. c. » (special cuts) »;

c) 5 000 t, in peso del prodotto, di carni disossate di cui alle sottovoci 02.01 A II a) 4 bb) e 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novillos) o da giovenche (novillas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei piccozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato d'ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta « s. c. » (special cuts), che attestino che sono di alta qualità, sono imballati in scatole di cartone recanti la dicitura: « carni di alta qualità » ».

*Articolo 2*

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m<sup>2</sup> e di colore bianco.

(<sup>1</sup>) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 3.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

A tergo del formulario deve essere riportata la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello.

5. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

#### Articolo 3

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio.

L'originale del certificato di autenticità, corredato di una copia, deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce.

Tuttavia il certificato rilasciato durante l'anno 1986 non può essere presentato dopo il 28 febbraio 1987.

2. La copia del certificato di autenticità di cui al paragrafo 1 è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

#### Articolo 4

1. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale, e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

#### Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi immessi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per sottovoce tariffaria.

2. Ai fini del presente regolamento per «decade» s'intende il periodo compreso:

- tra il primo e il decimo giorno di ogni mese,
- tra l'undicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese,
- tra il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

ALLEGATO I

1. Esportatore	2. Certificato n.	<b>ORIGINALE</b>	
4. Destinatario	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto	<b>5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ</b> <b>CARNI BOVINE</b> <b>CONTINGENTE TARIFFARIO AUTONOMO</b> <b>ECCEZIONALE — 1986</b> <b>Regolamento (CEE) n. 3538/86</b>		
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci		8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (in lettere)			
<b>11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</b> Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <span>Luogo:</span> <span>Data:</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">                     Firma e timbro (o emblema stampato)                 </div>			

**DEFINIZIONE**

**Carni di alta qualità originarie di .....  
(definizione applicabile)**

---

*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE  
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ**

- JUNTA NACIONAL DE CARNES  
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a).
  - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)  
per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera b).
  - SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO PRODUTO ANIMAL (SIPA)  
per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, c). d).
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3539/86 DELLA COMMISSIONE****del 20 novembre 1986****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3583/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3655/85 della Commissione, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3582/85 e (CEE) n. 3583/85 nel settore delle carni bovine<sup>(2)</sup> dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85<sup>(4)</sup>;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3655/85 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1986;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

considerando che a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2377/80 i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni domanda di titolo di importazione presentata per il mese di novembre 1986 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3655/85 è soddisfatta fino a concorrenza del 14,275 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*

Domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, presentate in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, a partire dal 1° dicembre 1986 non sono più soddisfatte.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 8.<sup>(2)</sup> GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3540/86 DELLA COMMISSIONE****del 20 novembre 1986****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 3 al 9 novembre 1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 3 al 9 novembre 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 3 al 9 novembre 1986, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

## ALLEGATO

**Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 3 al 9 novembre 1986**

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate :	
e		
ex 02.01 A II b)	1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati	26,26474
	2. Quarti anteriori e busti	21,01179
	3. Quarti posteriori e selle	31,51769
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	21,01179
	bb) Pezzi disossati	35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	21,01179
	2. disossate	29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti :	
	aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	
	11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso	29,94180
	22. altri	21,01179

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3541/86 DELLA COMMISSIONE**

del 20 novembre 1986

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1986.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	122,00
	— la zona II b)	128,00
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00 <sup>(?)</sup>
	— gli altri paesi terzi	10,00 <sup>(?)</sup>
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	117,00
	— la zona II b)	126,00
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— la zona I	95,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	10,00
	— la zona I, la zona V e la Repubblica democratica tedesca	20,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	175,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	175,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	154,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	142,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	133,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	118,00

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	175,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	175,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	175,00
	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	175,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(1)</sup>	306,00 <sup>(2)</sup>
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(2)</sup>	290,00 <sup>(2)</sup>
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	259,00 <sup>(2)</sup>
	— tenore in ceneri di più di 1 300	244,00 <sup>(2)</sup>
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	175,00

<sup>(1)</sup> Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

<sup>(2)</sup> Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

<sup>(3)</sup> Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

*NB*: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3542/86 DELLA COMMISSIONE**

del 20 novembre 1986

**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86<sup>(5)</sup>, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto

dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1986.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(5)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.<sup>(6)</sup> GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		11	12	1	2	3	4	5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	— 1,00	— 2,00	— 4,00	— 4,00	— 4,00
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	—	—	—	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	0	0
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

*NB* : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3543/86 DELLA COMMISSIONE**

**del 20 novembre 1986**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo <sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86 <sup>(5)</sup>, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(6)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1986.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	162,26
11.07 A II b)	193,25
11.07 B	225,22

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3544/86 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 novembre 1986**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 10.06	<p>Riso :</p> <p>B. I. Risone o riso semigreggio :</p> <p>    b) riso semigreggio :</p> <p>        1. a grani tondi</p> <p>        2. a grani lunghi</p> <p>            per le esportazioni verso :</p> <p>            — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia</p> <p>            — gli altri paesi terzi</p> <p>    II. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p>        a) riso semilavorato :</p> <p>            1. a grani tondi</p> <p>            2. a grani lunghi</p> <p>        b) riso lavorato :</p> <p>            1. a grani tondi</p> <p>            2. a grani lunghi</p> <p>                alla rinfusa o in imballaggi per le esportazioni verso :</p> <p>                — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (<sup>1</sup>)</p> <p>                — la zona I</p> <p>                — gli altri paesi terzi</p> <p>                in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le esportazioni verso :</p> <p>                — le zone I, II b), IV a), IV b) e VI, le isole Canarie, Ceuta e Melilla</p> <p>                — le zone V a) e VII c) e il Canada</p> <p>    III. Rotture</p>	<p>—</p> <p>236,00</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>295,00</p> <p>358,00</p> <p>—</p> <p>355,00</p> <p>355,00</p> <p>—</p>

(<sup>1</sup>) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

**NB:** Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

Le restituzioni vanno convertite in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 (GU n. L 304 del 30. 11. 1986).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## TREDICESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1986

**in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità**

(86/560/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(4)</sup>,

considerando che la direttiva 79/1072/CEE<sup>(5)</sup>, riguardante le modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, stabilisce all'articolo 8 che « per quanto riguarda i soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, ciascuno Stato membro ha la facoltà di escluderli dal rimborso o di subordinare il rimborso a condizioni particolari »;

considerando che occorre assicurare uno sviluppo armonioso delle relazioni commerciali della Comunità con i paesi terzi ispirandosi alle disposizioni della direttiva 79/1072/CEE, pur tenendo conto delle diverse situazioni riscontrate nei paesi terzi;

considerando che occorre evitare talune forme di frode o di evasione fiscale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si considera:

- 1) « soggetto passivo non residente nel territorio della Comunità », il soggetto passivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE che, nel corso del periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non ha fissato in tale territorio né la sede della propria attività economica né costituito un centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il proprio domicilio o la propria residenza abituale e che, nel corso del medesimo periodo, non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata nello Stato membro previsto all'articolo 2, ad eccezione:
  - a) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie, esentate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15 o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere B, C e D della direttiva 77/388/CEE;
  - b) delle prestazioni di servizi nei casi in cui l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE;

<sup>(1)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 223 del 27. 8. 1982, pag. 5, e  
GU n. C 196 del 23. 7. 1983, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 111.

<sup>(4)</sup> GU n. C 176 del 4. 7. 1983, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11.

- 2) « territorio della Comunità », i territori degli Stati membri nei quali è applicabile la direttiva 77/388/CEE.

#### *Articolo 2*

1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non residente nel territorio della Comunità, alle condizioni stabilite in appresso, l'imposta sul valore aggiunto applicata a servizi che gli sono resi o beni mobili che gli sono ceduti all'interno del paese da altri soggetti passivi, o applicata all'importazione di beni nel paese, nella misura in cui questi beni e servizi sono impiegati ai fini delle operazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 77/388/CEE o delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 1, punto 1, lettera b), della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono subordinare il rimborso di cui al paragrafo 1 alla concessione da parte degli Stati terzi di vantaggi analoghi nel settore delle imposte sulla cifra d'affari.

3. Gli Stati membri possono esigere la designazione di un rappresentante fiscale.

#### *Articolo 3*

1. Il rimborso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è concesso su domanda del soggetto passivo. Gli Stati membri determinano le modalità per l'introduzione della domanda, ivi compresi i termini, il periodo a cui la domanda deve riferirsi, il servizio competente a cui deve essere presentata e gli importi minimi per i quali può essere chiesto il rimborso. Essi stabiliscono anche le modalità del rimborso, ivi compresi i termini. Impongono al richiedente gli obblighi necessari per poter valutare la fondatezza della domanda ed evitare le frodi, in particolare l'obbligo di comprovare che svolge un'attività economica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE. Il richiedente deve dichiarare per iscritto che non ha effettuato, nel corso del periodo stabilito, alcuna operazione che non sia conforme alle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva.

2. Il rimborso non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità.

#### *Articolo 4*

1. Ai fini della presente direttiva il diritto al rimborso è determinato conformemente all'articolo 17 della direttiva

77/388/CEE, quale esso è applicato nello Stato membro di rimborso.

2. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere l'esclusione di alcune spese o subordinare il rimborso a condizioni complementari.

3. La presente direttiva non si applica alle cessioni di beni esentate o che possono essere esentate ai sensi dell'articolo 15, punto 2, della direttiva 77/388/CEE.

#### *Articolo 5*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1988. La presente direttiva riguarda unicamente le domande di rimborso relative all'imposta sul valore aggiunto applicata agli acquisti di beni o alle prestazioni di servizi fatturati o alle importazioni effettuate a decorrere da tale data.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva e l'informano dell'uso che essi fanno della disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

#### *Articolo 6*

Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro tre anni dalla data di cui all'articolo 5, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2.

#### *Articolo 7*

L'articolo 17, paragrafo 4, ultima frase, della direttiva 77/388/CEE e l'articolo 8 della direttiva 79/1072/CEE cessano di avere effetto, in ciascuno Stato membro, a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva e, in ogni caso, alla data prevista all'articolo 5.

#### *Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. LAWSON

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**TRENTADUESIMO SOMMARIO  
DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO**

**1° gennaio — 31 dicembre 1984**

Il sommario delle attività del Consiglio delle Comunità europee, pubblicato annualmente, fa il punto sull'evoluzione delle varie materie trattate dal Consiglio durante l'anno di riferimento.

Introduzione

Capitolo I — Funzionamento delle istituzioni

Capitolo II — Libera circolazione e norme comuni

Capitolo III — Politica economica e sociale

Capitolo IV — Relazioni esterne e relazioni con gli Stati associati

Capitolo V — Agricoltura

Capitolo VI — Questioni amministrative, varie

281 pagine.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: BX-44-85-371-IT-C

ISBN: 92-824-0293-2

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa::

300 FB

10 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RAPPORTO SULL'EVOLUZIONE SOCIALE

ANNO 1985

Bruxelles — Lussemburgo / Aprile 1986

**Allegato alla «Diciannovesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee» in  
applicazione dell'articolo 122 del trattato CEE**

Ogni anno la Commissione pubblica il suo rapporto sociale che traccia nelle grandi linee gli avvenimenti sociali dell'anno precedente nell'Europa.

L'introduzione, di carattere generale e politico, espone le principali attività delle Comunità nel 1985, nel settore sociale, e delinea le prospettive per il prossimo futuro.

Nel sommario:

- A. Introduzione
- B. Evoluzione sociale nella Comunità nel 1984
- C. Allegato statistico

243 pagine

CB-46-86-565-IT-C

ISBN: 92-825-6406-1

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

800 FB

26 900 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

## ATTO UNICO EUROPEO E ATTO FINALE

L'atto unico europeo costituisce l'espressione concreta della volontà manifestata dai capi di Stato e di governo, in particolare nel giugno 1984 a Fontainebleau ed in seguito nel marzo 1985 a Bruxelles e nel giugno 1985 a Milano, di veder progredire verso l'unione europea l'insieme delle relazioni tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983.

76 pagine

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN: 92-824-0330-0

BY 46-86-153 IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

3,41 ECU

150 FB

5 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussembourg